



**Natura giuridica  
del contratto di affidamento  
del servizio di recupero crediti:**

*il parere del Prof. Guido Alpa*

UNIREC



## Prefazione

*Ricondurre ad un astratto tipo legale il servizio di gestione e recupero dei crediti può apparire operazione facile: è prassi ormai che il regolamento degli interessi delle parti in gioco sia affidato allo schema contrattuale dell'appalto ex art. 1655 e segg. c.c. Uffici legali ed uffici degli acquisti delle società richiedenti il servizio sovente non mettono in discussione una simile soluzione che, tra l'altro, fa sì che sia impiegato il modello contrattuale solitamente utilizzato nei rapporti con i fornitori.*

*Eppure basta osservare che, nell'appalto, oggetto dell'incarico è il compimento di attività materiali per comprendere che non ci si può accontentare di soluzioni aprioristiche e di facile approccio, ma piuttosto occorre affidarsi ad una analisi ermeneutica, realmente capace di individuare l'accordo concreto delle parti e le sue finalità.*

*Ed allora una più attenta indagine non può che partire dall'inquadramento della comune volontà delle parti e dall'individuazione degli elementi di fatto per sussumere, quindi, la fattispecie concreta nel paradigma normativo*

*più adeguato e efficace per disciplinare il rapporto.*

*UNIREC, mossa dall'intento di fornire un contributo di chiarezza ai propri associati ed al mondo della committenza, ha deciso di affidare un compito così arduo per l'interprete ordinario ad uno dei più illustri giuristi italiani il Prof. Guido Alpa, ordinario di diritto civile presso la Sapienza, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense, autore di numerose pubblicazioni di riferimento per tutti gli operatori del diritto, che rappresentano veri e propri pilastri dell'odierna teoria del diritto.*

*Il risultato è il parere, riportato nelle pagine a seguire, che, dopo un esame delle caratteristiche dei singoli tipi contrattuali e dell'attività svolta dalle agenzie di recupero operanti ex art. 115 TULPS, anche alla luce delle circolari ministeriali, giunge – insospettatamente – ad individuare in modo inequivoco e certo, per tutte le casistiche di servizio di recupero reso alle società clienti, il tipo contrattuale più adeguato, non coincidente quindi con l'appalto, ma più efficacemente con il mandato.*

*Un ringraziamento particolare va al Prof. Alpa per la disponibilità al confronto e per*

*averci quindi onorato con il Suo autorevole parere; all'Avv. Mariacarla Carcano che ha contribuito al chiarimento della questione; al Segretario generale Michela De Marchi, che ha partecipato agli incontri di approfondimento con il Professore, e non da ultimo al Presidente Marco Pasini ed a tutto il Consiglio direttivo di UNIREC, che hanno mostrato sensibilità verso la tematica, sì squisitamente giuridica, ma dai numerosi risvolti concreti.*

Roma, 24 maggio 2018

Marcello Diego Maria Grimaldi

Vicepresidente UNIREC

## Il quesito

*Le agenzie di recupero crediti operano, ex art. 115 TULPS, conto terzi, sulla base di contratti di affidamento del servizio che sembrano contenere elementi propri dell'appalto di servizi ed elementi del mandato, con o senza rappresentanza.*

*Il servizio affidato, infatti, è un servizio complesso ed articolato che prevede svariate attività quali la presa in carico delle pratiche e quindi la ricezione e decodifica dei flussi informatici, l'invio di lettere di sollecito, l'accertamento dei recapiti da contattare, il sollecito telefonico, le visite al domicilio del debitore.*

***Come può essere qualificato sotto il profilo giuridico il rapporto che lega la società committente con l'agenzia di recupero crediti?***

## Il parere del Prof. Avv. Guido Alpa

Il quesito proposto attiene all'individuazione del rapporto contrattuale più adeguato a disciplinare l'attività di recupero crediti stragiudiziale svolta da UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) per conto di soggetti commissionari, titolari di crediti insoluti, avendo particolare riguardo alle ipotesi del contratto di mandato, di cui agli artt. 1703 e ss. c.c., e del contratto di appalto, di cui agli artt. 1655 c.c., e, sulla base dei risultati raggiunti, delle relative implicazioni, anche con riferimento alla eventuale sostituzione nello svolgimento di talune attività da parte del mandatario/appaltatore.

In particolare, UNIREC è associazione confindustriale di categoria che comprende le imprese dei servizi a tutela del credito e di informazioni commerciali. Le imprese dei servizi per la tutela del credito, a loro volta, operano in forza dell'autorizzazione e sotto il controllo del Ministero dell'Interno, attraverso le Questure.

Infatti, le attività di recupero stragiudiziale dei crediti, svolte per conto di terzi, sono

## 2.

disciplinate dal R.D. n. 773 del 1931 e successive modificazioni, c.d. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, TULPS) il quale ha previsto, in primo luogo, che esse siano soggette alla licenza del Questore.

Nello specifico, l'art. 115 TULPS (risultante dalla sua ultima modifica, operata dall'art. 13, comma 1 lett. f, n. 3 del d.l. n. 5 del 2012) prevede, oltre alla necessità del rilascio della licenza da parte del Questore, (i) che tale licenza è valida solo per i locali in esso indicati e (ii) che essa abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità, (iii) che l'onere di affissione, di cui all'art. 120, può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe, (iv) che il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente l'elenco dei propri agenti e il relativo ambito territoriale e a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni, (v) che gli agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta,

## 2.

nonché a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

Le disposizioni aventi per oggetto la disciplina dell'attività posta in essere dalle agenzie di recupero crediti sono state integrate da talune circolari adottate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In particolare, la circolare n. 557/PAS/6909/12015(1) del 2011 assume particolare rilievo perché definisce puntualmente l'attività esercitata, per conto di terzi, da parte degli addetti al recupero dei crediti. Ed allora, essa comprende l'attività di rintraccio sia telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato, anche a mezzo della consultazione di registri e degli elenchi pubblici; l'attività di recupero crediti che comporti qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato ovvero, nel rispetto della norme sulla riservatezza, con congiunti e terzi in genere; la delega transattiva e l'incasso per conto della mandante, ovvero in nome e per conto della mandante; la redazione della relazione negativa nell'ipotesi di mancato successo dell'attività di recupero.

## La qualificazione del rapporto: il mandato

Atteso quanto sopra, e verificati anche nella realtà delle cose, gli adempimenti svolti dalla società tramite i suoi dipendenti, la qualificazione del rapporto deve dapprima prendere in esame la figura del mandato, che, almeno *prima facie*, sembrerebbe potersi ben atteggiare rispetto agli interessi perseguiti dalle parti contraenti.

Secondo l'art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

Si tratta, in sostanza, di una sostituzione soggettiva nel compimento degli atti giuridici e, quindi, nella conclusione di negozi e di atti in genere. Da questo punto di vista, la sostituzione deve investire, a seconda dei casi, soltanto il profilo giuridico-formale del negozio posto in essere dal sostituto, o solo quello pratico-sostanziale, o tutti e due contemporaneamente (v. Luminoso, *Il mandato*, 2007, pagg. 2-3).

Quanto all'oggetto del contratto, di regola, il mandato è conferito per la conclusione di negozi giuridici. Nondimeno, è anche possibile

### 3.

che il contratto abbia per oggetto il compimento di negozi unilaterali o di atti giuridici non negoziali (o atti «in senso stretto»), diretti comunque alla conclusione e/o al regolare adempimento di contratti tra le parti (sul punto, in dottrina v. Carnevali, in *Enc. giur.*, voce Mandato; in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2005, n. 15607). In altri termini, non è escluso che il mandatario possa essere tenuto a compiere atti puramente materiali, purché tuttavia il mandato si sostanzi sempre in una investitura gestoria funzionale alla conclusione o all'adempimento di negozi giuridici; in ciò consiste, secondo la giurisprudenza, il criterio distintivo tra il mandato e il contratto d'opera.

La dottrina, in materia di contenuto del contratto, ha chiarito che può formare oggetto del mandato *solo* il compimento di atti che rilevino per l'ordinamento come atti giuridici, di atti, cioè, che vengano in considerazione per le conseguenze giuridiche ad essi riconnesse e per il prodursi delle quali si richieda volontarietà e consapevolezza da parte dell'agente. Vi rientrano, perciò, tutti gli atti che rilevano per il diritto positivo e che producono, o concorrono

### 3.

a produrre, *effetti giuridici* (v. Luminoso, *Il mandato*, 2007, pagg. 34–35).

Il mandato è conferito con rappresentanza quando il mandatario, e cioè il sostituto, agisce in nome altrui e per conto altrui: si tratta di un vero e proprio rapporto di gestione in cui gli effetti (sia giuridici, sia pratici) dell'atto compiuto si producono direttamente in capo al mandante, anziché sull'agente, che è mero autore del negozio. Al mandato con rappresentanza si applicano anche le norme relative alla rappresentanza, di cui agli artt. 1387 e ss. c.c. con la conseguenza, tra le altre, che la procura deve essere conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere e che, inoltre, il terzo che contratta con il rappresentante può esigere che costui giustifichi i suoi poteri.

Il mandato senza rappresentanza, che si verifica quando il mandatario conclude il negozio in nome proprio e per conto altrui e, quindi, senza conferimento di poteri rappresentativi, implica che l'agente (cioè il mandatario) è destinatario degli effetti giuridici dell'atto compiuto, e i

### 3.

terzi non hanno rapporti con il mandante, anche se sanno della sua esistenza (art. 1705 c.c.).

La differenza più importante, quindi, tra mandato con e senza rappresentanza, consiste nel fatto che in tale ultima ipotesi il mandatario è parte del contratto e sorge, pertanto, in capo a lui, l'obbligo di riversare le posizioni acquisite in capo al mandante (cfr. Carraro, *Il mandato ad alienare*, pag. 163). Vi è però una eccezione, che si verifica quando oggetto del mandato siano cose mobili. In tal caso, l'acquisto si verifica direttamente in capo al mandante, e, conformemente all'art. 1706, 1° comma c.c., lo stesso mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza, inoltre, i terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia, costui, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, senza però pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario.

In generale, ai sensi dell'art. 1708 c.c., il mandato comprende non solo gli atti per i quali

### 3.

è stato conferito, ma anche tutti quelli necessari al loro compimento, nel rispetto dei limiti fissati nel contratto.

Quanto agli obblighi del mandante, costui è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome.

Con riguardo agli obblighi del mandatario, egli è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, rendendo note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato, e a rendere al mandante il conto del suo operato.

Sul piano della responsabilità, con particolare riguardo a quella del mandatario, occorre distinguere tra le ipotesi di inesatto adempimento, che la legge equipara ad un inadempimento totale (v. Luminoso, *Il mandato*, cit., pag. 138), e i casi in cui l'adempimento del mandatario sia esatto. Nella seconda ipotesi, per accertare la responsabilità del mandatario, assume portata decisiva il criterio della diligenza adoperata nell'esecuzione

### 3.

dell'incarico, ed occorre valutare se vi sia stato l'abuso di mandato.

Sul punto l'art. 1711 c.c. chiarisce che il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato e che l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica.

In sostanza, quando il mandatario ecceda i limiti fissati nel contratto di mandato e si discosti, quindi, dalle istruzioni ricevute dal mandante, è obbligato a tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio gli possa derivare dall'esecuzione del negozio; ciò, anche nei casi di esatto adempimento.

Sul profilo della diligenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in via generale che *“in tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), che si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità. Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.*

### 3.

*1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante” (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419).*

Tra l’altro, in applicazione dei criteri generali di adempimento di cui all’art. 1176 c.c., quando le obbligazioni sono inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve misurarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

## Il submandato

L'art. 1717 c.c. prevede poi l'ipotesi in cui il mandatario si faccia sostituire da un altro soggetto nell'esecuzione dell'incarico. Al riguardo, secondo la dottrina, è opportuno distinguere i casi in cui il mandatario si avvalga di *ausiliari* che svolgano un'attività meramente esecutiva, quali la collaborazione nella esecuzione di singoli atti isolati, dalle ipotesi in cui al sostituto è attribuita una *propria sfera di discrezionalità* oppure gli è affidata la *gestione* stessa degli interessi del mandante.

Nel primo caso, troverà applicazione l'art. 1228 c.c., secondo cui, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Nella seconda ipotesi, invece, troverà applicazione l'art. 1717 c.c. che contempla, a sua volta, varie ipotesi: (i) la sostituzione non autorizzata, in cui il mandatario risponde per l'operato della persona sostituita, (ii) la sostituzione autorizzata, ma senza che sia indicata la persona sostituita, ovvero la

## 4.

sostituzione necessaria per l'esecuzione dell'incarico, in cui il mandatario risponde soltanto per *mala electio*, o *culpa in eligendo*, e, pertanto, non ha l'obbligo (e quindi la responsabilità) di sorvegliare il sostituto, (iii) la sostituzione autorizzata con indicazione del nome del sostituto, che si ricava *a contrario* dal 2° comma dell'art. 1717 c.c., in cui il mandatario non è mai responsabile per l'opera del sostituto. In tutte le ipotesi prese in esame, il mandatario risponde sempre delle istruzioni impartite e il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario (v. Carnevali, in *Enc. giur.*, voce Mandato).

Secondo la dottrina maggioritaria (v. Mirabelli, *Dei singoli contratti in Comm. c.c.*, libro IV, 1962; Grasso, *Il subcontratto*, 1977; Galasso, *La rilevanza della persona nei rapporti giuridici*, 1974), e la giurisprudenza, la figura del submandato sarebbe disciplinata dall'art. 1717 c.c., con le relative implicazioni.

In giurisprudenza, con particolare riferimento alla ipotesi della sostituzione non autorizzata, si è chiarito che «*in caso di mandato con rappresentanza, senza espressa autorizzazione alla sostituzione, gli atti compiuti dal*

## 4.

*submandatario non producono effetti nella sfera giuridica del mandante originario, potendo questi sempre disconoscere l'attività del sostituto in quanto la procura conferita al mandatario è negozio unilaterale fondato sull' "intuitu personae"» (Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2010, n. 15412).*

## 5.

### **La qualificazione del rapporto: l'appalto di servizi**

Con riferimento al contratto di appalto, anche astrattamente applicabile all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti svolta per conto di terzi, è opportuno indicare le principali caratteristiche dell'istituto, previsto dagli artt. 1655 e ss. c.c.

L'appalto è un contratto ad effetti obbligatori; oggetto delle rispettive obbligazioni sono il compimento dell'opera o del servizio, a carico dell'appaltatore, e il pagamento del corrispettivo, a carico del committente.

L'appaltatore, in particolare, assume il compimento dell'opera o del servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e svolge un'obbligazione di risultato, che può anche essere vincolata a precise istruzioni da parte del committente. L'obbligazione di risultato a carico dell'appaltatore richiede che l'opera, o il servizio, sia eseguita a regola d'arte e che produca, quindi, il risultato dedotto nel contratto, a ciò non potendo sopperire l'aver

## 5.

osservato, da parte dell'appaltatore, la diligenza richiesta nello svolgimento dell'appalto.

La principale obbligazione del committente, invece, è il pagamento del corrispettivo in denaro.

L'appalto, come anticipato, può anche avere per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi; in tal caso, troveranno anche applicazione le norme stabilite per il contratto di somministrazione (artt. 1559 e ss. c.c.).

Quanto al regime delle responsabilità, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera; tuttavia, la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili. Il committente è però tenuto a denunciare i vizi e le difformità all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta.

Anche nello schema del contratto di appalto è prevista la possibilità di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, purché

## 5.

vi sia l'autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.).

In merito alla responsabilità dei subappaltatori, l'art. 1670 c.c. precisa che l'appaltatore può agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, purché – a pena di decadenza – comunichi a essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

In conclusione, le differenze formali tra il mandato e l'appalto sono molteplici ma, a livello sostanziale, il criterio distintivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza, consiste in ciò, che il mandato ha per oggetto lo svolgimento di attività giuridica, e quindi di formazione e manifestazione di una volontà negoziale, mentre l'appalto ha per oggetto una attività esecutiva, di natura manuale o intellettuale, per il compimento dell'opera o del servizio (così, Rescigno, in *Enc. giur.*, voce Appalto, che richiama Cass. civ., 12 settembre 1961, n. 2022).

## 6.

### Il caso di UNIREC: il rapporto è qualificabile come mandato

Ebbene, l'attività di recupero crediti svolta da UNIREC può comprendere, a seconda dei casi, lo svolgimento di tutte quelle attività, oltre a quelle connesse e strumentali, di rintraccio telefonico, telematico e domiciliare, anche a mezzo della consultazione di registri e degli elenchi pubblici, di recupero credito, di delega transattiva e di incasso (in nome e per conto, o solo per conto) della mandante, e così via, previste dalla anzidetta circolare integrativa al TULPS con riguardo alle attività di recupero crediti per conto terzi.

Si tratta, quindi, di attività **non meramente – e non solamente – materiali, ma che possono certamente comprendere il compimento di atti giuridici**, quali, tra l'altro, l'incasso di somme e, ove consentito, la previsione di condizioni agevolate di recupero del credito e la transazione.

L'agenzia di recupero, inoltre, agisce, a seconda dei casi, con o senza rappresentanza – e in tale ultimo caso è obbligata a rimettere al mandante tutto quanto ha ricevuto – ed è

## 6.

obbligata a rendere al mandante il conto del suo operato.

D'altraparte, anche la caratteristica obbligazione del mandante di mettere a disposizione del mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato si realizza nel caso di specie, ove il creditore mette a disposizione registri, elenchi e, in genere, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico, che il mandatario deve utilizzare nel pieno rispetto, e con tutte le necessarie e dovute cautele, della normativa sulla riservatezza.

Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole ritenere che l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti svolta per conto di terzi creditori rientri nello schema contrattuale del mandato, di cui agli artt. 1703 e ss. c.c.

Sembra confermare tale conclusione anche l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove, nell'affermare il principio secondo cui il mandatario è comunque tenuto a rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse per suo conto, espressamente chiarisce che *“la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei*

## 6.

*confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato” (Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2016, n. 9775, secondo cui, in particolare, “il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell’atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l’acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il “dominus” delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l’obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse”).*

In aggiunta, la stessa soluzione sembra potersi applicare alla ipotesi in cui l’incarico conferito ad UNIREC abbia per oggetto lo svolgimento di attività di tipo esclusivamente domiciliare che,

## 6.

a quanto mi è stato riferito, consiste in incontri *de visu* con il debitore al fine di incassare le somme, accordare dilazioni o concludere transazioni, o di tipo esclusivamente telefonico, che prevede l'attività di sollecito telefonico e viene svolta da operatori specializzati, che lavorano in postazioni attrezzate con PC e telefono.

Anche in tali circostanze, difatti, il mandato si sostanzia pur sempre in una investitura gestoria funzionale (alla conclusione o) all'adempimento di negozi giuridici: detto in altre parole, anche gli atti compiuti dall'agente incaricato dell'attività di tipo domiciliare, ovvero dello svolgimento dell'attività telefonica, pure ove consistano in attività materiali, rilevano, o sono idonei a rilevare, per il diritto positivo e concorrono, o comunque ne sono idonei, a produrre *effetti giuridici*, in quanto funzionali all'oggetto principale dell'incarico che consiste nel recupero dei crediti.

All'inverso, per inciso, ove il contratto non avesse quale scopo principale la conclusione di negozi giuridici, anche unilaterali, o di atti giuridici in senso stretto, anche volti all'adempimento di contratti, non si ricadrebbe

## 6.

nell'ipotesi del mandato di cui all'art. 1703 e ss. c.c. ma, a seconda dei casi, nella disciplina dell'appalto d'opera o di servizi, ovvero nella locazione d'opera, o in altre figure contrattuali, anche miste.

La riconducibilità dell'affidamento dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi alla disciplina del mandato comporta che ai rapporti tra mandante e mandatario si applichino tutte le regole stabilite dagli artt. 1703 e ss. c.c., anche in tema di responsabilità; con la conseguenza che, il mandatario, e cioè l'agenzia di recupero, non può eccedere i limiti fissati nel mandato e che l'atto che esorbita dal mandato resta a suo carico se il mandante non lo ratifica; pertanto, in questi casi, il mandatario è obbligato a tenere indenne il mandante da qualsiasi pregiudizio gli possa derivare dall'esecuzione del negozio.

Ciò premesso, in applicazione delle norme sul mandato, nulla vieta al mandatario di affidare ad un altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 115 e ss. c.c. TULPS, singoli

## 6.

incarichi rientranti nel servizio affidatole dal creditore mandante.

Sul punto, la circolare n. 557/PAS/6909/12015(1) del 2011 ha chiarito che le autorizzazioni di Polizia hanno carattere personale e fiduciario e, per tale ragione, la rappresentanza del mandatario, se consentita dalla legge, è ammessa solo quando il rappresentante sia in possesso dei requisiti per conseguire l'autorizzazione e vi sia l'approvazione dell'Autorità di pubblica sicurezza che la ha concessa: in tal senso, il (sub) rappresentante deve agire nel pieno rispetto delle leggi e delle prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

La circolare contempla, peraltro, la sola forma del (sub)mandato con rappresentanza, in cui appunto il mandatario-rappresentante agisce in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando l'approvazione dell'Autorità.

Ancora, nella ipotesi del submandato, con particolare riferimento ai rapporti tra il mandante originario (titolare del credito), mandatario originario (agenzia di recupero) e terzo submandatario, trova applicazione l'art.

## 6.

1717 c.c. che contempla, come anticipato, le varie, e diverse, ipotesi della sostituzione del mandatario e che prevede discipline diverse a seconda che il submandato sia, o meno, stato autorizzato dal mandante originario e, in caso positivo, se sia stata indicata la persona sostituta, di talché la responsabilità del mandatario, in caso di inadempimento del sostituto, potrà essere confinata alla sola *culpa in eligendo*. Peraltro, nei casi di mancata autorizzazione, la sostituzione del mandatario è comunque possibile quando ciò sia necessario per la natura dell'incarico (art. 1717, 1° comma c.c.).

Tale disciplina, come evidenziato dalla dottrina, si applica quando l'attività (sub)delegata non sia meramente esecutiva; in tale ultima ipotesi, si applicherà l'art. 1228 c.c. e, salva diversa volontà delle parti, il debitore (mandatario) risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale.

Al riguardo, si ritiene che anche il (sub)mandato della sola attività di incasso – pure ove questa fosse ritenuta una attività meramente esecutiva – dovrebbe in ogni caso essere autorizzato dal mandante originario, in quanto compresa tra le

## 6.

attività tipiche del recupero stragiudiziale dei crediti (v. la circolare n. 557/PAS/6909/12015(1) del 2011); al contrario, infatti, il rischio per il mandatario originario sarà quello di rispondere nei confronti del mandante dell'operato della persona sostituita.

Tanto premesso, non può escludersi che le parti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, possano preferire di regolare i loro rapporti secondo schemi giuridici diversi e ritenuti più adeguati a tutelare le esigenze del caso concreto, che non possono essere sempre sovrapponibili nelle diverse situazioni.

## Conclusioni

In conclusione, è ragionevole ritenere che la forma giuridica più adeguata a tutelare gli interessi delle parti del rapporto, nonché a regolare lo svolgimento dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, da parte di UNIREC, sia quella del contratto di mandato, di cui agli artt. 1703 e ss. c.c.

Ne consegue che, in applicazione delle norme sul mandato, nulla vieta alle imprese di recupero crediti di delegare una parte del servizio a soggetti terzi, purché siano rispettate le norme che regolano lo svolgimento di tale attività (TULPS) e le circolari integrative ministeriali della disciplina, nonché vi sia stata – in ogni caso – l'autorizzazione del mandante principale al submandato.

UNIREC



Unione nazionale imprese a tutela del credito

Viale Pasteur, 10 - 00144 - Roma

[www.unirec.it](http://www.unirec.it)

